

	STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO	
	"MANI TESE FIRENZE " E.T.S.	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art 1. Denominazione	
	Promossa dal gruppo Mani Tese di Firenze, è costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (ETS), denominata "MANI TESE FIRENZE" ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 11 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e' costituita l'associazione di volontariato e senza fine di lucro denominata "Mani Tese Firenze".	
	L'associazione si pone in continuità, come attività, ispirazione e metodologia di lavoro con il gruppo Mani Tese di Firenze, avvalendosi dei suoi mezzi e dei suoi aderenti, operante in Firenze ininterrottamente dal 1971.	
	L'associazione è legata, quale sua espressione locale, all'Associazione Mani Tese Ong (già "Mani Tese '76"), e si ispira ai principi espressi nel suo statuto e nelle sue linee programmatiche.	
	A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. L'Associazione dovrà, da quel momento, utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.	
	L'associazione è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione italiana e del codice civile e della legislazione vigente ed è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.	
	Art 2. Sede legale e sedi secondarie	
	2	

	1. interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle	
	condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e	
	riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi ((, nonché alla tutela degli	
	animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.	
	281;));	
	2. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai	
	sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;	
	3. formazione universitaria e post-universitaria;	
	4. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	5. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo	
	2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	6. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse	
	sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della	
	cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale	
	di cui all'art 5 del Codice del Terzo Settore;	
	7. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o	
	religioso;	
	8. servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;	
	9. attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di	
	promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di	
	certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore	
	operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese	
	4	

	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a	
	promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di	
	un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del	
	produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative	
	nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre	
	un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di	
	impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	10. servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei	
	lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo	
	recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui	
	all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;	
	11. alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22	
	aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere	
	residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali,	
	formativi o lavorativi;	
	12. accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;	
	13. agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e	
	successive modificazioni;	
	14. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di	
	cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione	
	di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di	
	interesse generale a norma del presente articolo;	
	15. promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza	
	e della difesa non armata;	
	16. promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti	
	dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al	
	5	

	e) la promozione di modi di vita semplice e non consumistica, mediante progetti educativi e sperimentazioni tecnologiche;	
	f) l'educazione allo sviluppo e all'interculturalita' e la formazione degli insegnanti e degli educatori;	
	g) iniziative con i cittadini immigrati e la lotta al razzismo;	
	h) la collaborazione con associazioni a carattere regionale, nazionale ed internazionale che perseguono fini simili o complementari.	
	i) la promozione di modi di consumo e risparmio critico ed alternativo mediante la creazione di gruppi alternativi di consumo e di risparmio solidale	
	A norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, l'associazione potrà esercitare, in quanto affini e compatibili con le finalità istituzionali, tutte le attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.	
	Inoltre, l'associazione potrà esercitare anche attività di raccolta attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale; potrà altresì organizzare, anche continuativamente, campagne di raccolta fondi mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida e norme vigenti.	
	L'associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, imprese sociali o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri	
	Soci	
	7	

Art 6. Ammissione

Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche e le organizzazioni di volontariato regolarmente costituite con la qualifica di Enti del Terzo Settore e gli altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle organizzazioni di volontariato, che condividano ed accettino i principi e le finalità statutarie.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge

Per chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta nella quale dovrà essere riportata:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

Sulla domanda di ammissione delibera il Consiglio Direttivo ovvero il Presidente e/o altro consigliere appositamente delegati dal Consiglio stesso. Il rilascio della tessera sociale a firma del Presidente costituisce prova dell'ammissione a socio

La delibera deve essere presa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha

	proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non	
	accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva	
	convocazione.	
	Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi	
	previsti dall'art. 8. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio,	
	introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine	
	Soci Fondatori	
	Sono coloro che hanno sottoscritto la loro adesione in sede di costituzione	
	dell'Associazione e versano una specifica quota stabilita dal Consiglio stesso.	
	Soci attivi	
	Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche che rispettivamente	
	partecipano attivamente alla vita associativa prestando una attività prevalentemente	
	gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio direttivo o	
	collaborano nello svolgimento delle attività e versano una specifica quota stabilita dal	
	Consiglio stesso.	
	Soci sostenitori	
	Sono soci sostenitori tutti coloro che contribuiscono agli scopi	
	dell'associazione, oltre al versamento della quota associativa deliberata dal Consiglio	
	direttivo, anche con ulteriori conferimenti in denaro o in natura.	
	Soci Onorari	
	Sono soci onorari tutti coloro che, per particolari competenze e meriti il	
	Consiglio delibererà di ammettere senza obbligo di versamento del contributo	
	associativo	
	Art 7. Diritti ed obblighi dei Soci	
	I soci aderenti all'associazione hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere	
	9	

	eletti negli stessi. L'attività degli associati è svolta gratuitamente a titolo volontario	
	secondo le disposizione in materia previste dal Codice del Terzo Settore. È ammesso	
	il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per lo svolgimento	
	delle attività nei limiti fissati dal Consiglio Direttivo. . L'associazione, in casi di	
	particolare necessità, potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni	
	di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati	
	Tutti i soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal	
	presente statuto.	
	Tutti i soci hanno diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri	
	dell'associazione.	
	Tutti i soci hanno diritto di voto.	
	Gli associati sono tenuti ad osservare le disposizioni statutarie e regolamentari,	
	nonché le direttive e le deliberazioni che nell'ambito delle disposizioni medesime	
	sono emanate dagli organi dell'associazione.	
	Il comportamento del socio verso gli altri aderenti ed all'esterno dell'associazione	
	deve essere animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede,	
	onestà, probità e rigore morale, nel rispetto del presente statuto e delle linee	
	programmatiche emanate	
	Art 8. – Perdita qualifica di socio	
	La qualità di socio cessa per recesso, morte o esclusione.	
	Art 9. – Recesso del socio	
	Il socio può recedere liberamente dall'associazione con comunicazione scritta da	
	inviare al Consiglio Direttivo, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza dell'anno. Sarà	
	onere del Consiglio Direttivo a provvedere a cancellarlo dal Registro degli associati.	
	Art 10. – Esclusione del socio	
	Il socio dell'associazione può essere escluso, per i seguenti motivi:	
	10	

	- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle delibere adottate dagli organi dell'Associazione;	
	- svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;	
	- in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione;	
	- senza giustificato motivo si renda moroso nel pagamento della quota associativa;	
	- chi non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali	
	ed in genere per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione. L'esclusione dei soci per morosità è automatica senza bisogno di alcuna deliberazione. I soci esclusi per morosità saranno riammessi pagando la quota annuale.	
	Spetta al Consiglio Direttivo constatare se ricorrono i motivi che, a norma di legge e del presente Statuto legittimano l'esclusione di un socio nell'interesse dell'Associazione con provvedimento appellabile. La delibera di esclusione adeguatamente motivata, deve essere comunicata con lettera raccomandata a.r. dal Consiglio Direttivo. Avverso tale decisione è ammesso il ricorso all'Assemblea dei soci entro 30 gg. dal ricevimento della raccomandata a.r. Qualora il socio rivesta una carica sociale decade immediatamente ed automaticamente da tale carica	
	I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.	
	Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.	
	Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.	
	ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE	

Art 11. – Gli Organi sociali

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo – se obbligatorio;

Salvo i membri dell'Organo di Controllo, le altre cariche sociali sono svolte a titolo gratuito, potendosi corrispondere i soli rimborsi delle spese eventualmente e regolarmente autorizzate per il raggiungimento delle finalità statutarie e debitamente giustificate tramite la produzione di appositi, e statutariamente validi, documenti contabili. All'Organo di Controllo spettano i compensi solo se obbligatoriamente previsti dalla legge.

Assemblea

Art 12. – Assemblea dei soci

L'assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'assemblea può essere ordinaria e straordinaria.

E' ordinaria l'assemblea convocata per

- eleggere il Presidente
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- proporre iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- approvare il bilancio consuntivo annuale e il rendiconto predisposti dal Consiglio direttivo;

	– fissare annualmente l'importo della quota sociale di adesione;	
	– ratificare le esclusioni dei soci deliberate dal Consiglio direttivo;	
	– approvare il programma annuale dell'Associazione;	
	– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti.	
	È straordinaria l'assemblea convocata per:	
	– la modifica dello Statuto;	
	– il trasferimento della sede legale in altro Comune	
	– la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione	
	– lo scioglimento dell'associazione.	
	L'assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile.	
	Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'associazione, dal Consiglio direttivo o da almeno un decimo dei soci.	
	L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.	
	L'assemblea può essere convocata in prima e seconda convocazione purché quest'ultima avvenga in un giorno diverso rispetto alla prima.	
	La convocazione è fatta dal Presidente dell'associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni , come mezzo tracciabile ivi compreso fax o posta elettronica. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.	

Art 13. – Svolgimento dell'Assemblea

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati e sono in regola con il versamento della quota sociale

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti. Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il $\frac{3}{4}$ degli associati **aventi diritto di voto** sia in prima che in seconda convocazione e il parere favorevole del Consiglio direttivo.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio direttivo designato dalla stessa assemblea.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in caso di suo impedimento da persona, nominata dall'assemblea.

I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario, e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

Le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i

	soci sia dissenzienti che assenti.	
	Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori redatto dal segretario e	
	sottoscritto dal Presidente.	
	L'assemblea potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui	
	o distanti, audio o video collegati, a condizione che siano rispettati il metodo	
	collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di	
	presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o	
	video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	segretario	
	Art 14. – Il Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre, e non	
	superiore a undici, incluso il Presidente che è eletto direttamente dall'assemblea.	
	L'assemblea elegge il Consiglio direttivo, determinando di volta in volta il numero dei	
	componenti.	
	Possono candidarsi al consiglio direttivo i soci che hanno partecipato attivamente alla	
	15	

	vita dell'associazione per almeno due anni .	
	Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate	
	dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di	
	ineleggibilità e di decadenza	
	Il Consiglio direttivo nomina tra i suoi membri il Vice-Presidente, il Tesoriere e il	
	Segretario.	
	I membri del Consiglio direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili.	
	Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede a sostituirli	
	nominando al loro posto il socio o soci che nell'ultima elezione assembleare seguono	
	nella graduatoria della votazione.	
	In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della	
	loro nomina.	
	Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve	
	convocare l'assemblea per nuove elezioni.	
	Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le	
	limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro	
	unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.	
	Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne	
	l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle	
	informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è	
	attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o	
	congiuntamente	
	Art 15. - Compiti del Consiglio Direttivo	
	Il Consiglio direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali	
	dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi	
	16	

	motivi, revocato con motivazione.	
	Al Consiglio direttivo compete inoltre di assumere tutti i provvedimenti necessari per	
	l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento	
	dell'associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente; di predisporre il	
	bilancio dell'associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'assemblea; di	
	stabilire le quote annuali dovute dai soci.	
	Inoltre gli compete:	
	– predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio	
	termine dell'associazione;	
	– redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'associazione;	
	– vigilare sulle strutture e sui servizi dell'associazione;	
	– determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, efficacia,	
	funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per	
	l'associazione e gli associati;	
	Il Consiglio Direttivo individua, istituisce e presiede comitati operativi, tecnici e	
	scientifici determinandone la durata, le modalità di funzionamento, gli obiettivi ed i	
	compensi.	
	Il Consiglio direttivo può demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di	
	determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.	
	Sarà in facoltà del Consiglio direttivo preparare e stilare un apposito regolamento	
	che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici	
	e particolari della vita dell'associazione.	
	Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che	
	delibererà con le maggioranze ordinarie.	
	Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del consiglio direttivo è generale,	
	pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte	
	17	

nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art 16. – Convocazione del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo si raduna su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore. La convocazione della riunione può essere fatta a mezzo lettera raccomandata, o da consegnare a mano, a mezzo fax, posta elettronica e telegramma.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art 17. - Svolgimento del Consiglio Direttivo

Per la validità della riunione del Consiglio direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza dal Vice-Presidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano per partecipazione all'associazione.

Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'associazione o in casi di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Il Consiglio Direttivo potrà svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, a condizione che sia garantita la possibilità di confronto attraverso il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di

	intervento dei singoli consiglieri.	
	In tal caso, è necessario che:	
	- sia consentito al presidente del consiglio direttivo, anche a mezzo del proprio ufficio	
	di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli	
	intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati	
	della votazione;	
	- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi	
	assembleari oggetto di verbalizzazione;	
	- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla	
	votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;	
	- vengano indicati nell'avviso di comunicazione, qualora ve ne siano, i luoghi audio o	
	video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.	
	La riunione si considererà svolta nel luogo ove saranno presenti il presidente e il	
	segretario.	
	Inoltre le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere adottate mediante	
	consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto, secondo	
	quanto verrà deciso dallo stesso consiglio nella prima riunione dopo la nomina.	
	La consultazione scritta avviene su iniziativa del presidente ovvero di uno o più	
	membri del Consiglio di direttivo e consiste in una proposta di deliberazione che deve	
	essere inviata a tutti i consiglieri e ai sindaci, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo	
	ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.	
	Dalla proposta devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della	
	consultazione e quanto necessario per assicurare un'adeguata informazione sugli	
	argomenti da trattare, nonché l'esatto testo della decisione da adottare.	
	Il consenso espresso per iscritto indica qualsiasi ipotesi di decisione adottata al di	
	fuori dell'adunanza collegiale e non manifestata in seguito ad una previa	
	19	

	consultazione dei consiglieri, in adesione ad una predefinita proposta di decisione.	
	Esso consiste in una dichiarazione resa da ciascun consigliere con esplicito e chiaro	
	riferimento all'argomento oggetto della decisione, del quale il consigliere	
	consenziente dichiara di essere sufficientemente informato. I consensi possono	
	essere trasmessi con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	consenso.	
	La consultazione ovvero la richiesta del consenso può essere effettuata con ogni	
	sistema di comunicazione, ivi compresi il telefax e la posta elettronica	
	Art 18. – Giunta Esecutiva	
	E' data facoltà al Consiglio Direttivo di nominare, a maggioranza semplice dei suoi	
	componenti, una Giunta Esecutiva composta dal Presidente e dal Vice – Presidente e	
	Tesoriere ai quali può delegare proprie attribuzioni.	
	Opera solo in casi straordinari e per deliberare su situazione di urgenza dove non è	
	possibile convocare l'intero Consiglio Direttivo, al quale, comunque, deve presentare	
	il suo operato.	
	IL TESORIERE	
	Art 19. – Tesoriere	
	Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre	
	il bilancio dell'associazione.	
	IL SEGRETARIO	
	Art 20. - Il Segretario	
	Al Segretario spetta il compito di tenere e aggiornare i libri verbali e Libro soci nonché	
	quello di coadiuvare nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente.	
	IL PRESIDENTE	
	Art 21. – Il Presidente	
	Il Presidente è eletto dall'assemblea, la prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.	
	20	

	Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del	
	mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa	
	dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.	
	Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione,	
	il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.	
	Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti dei terzi e	
	presiede le adunanze del Consiglio direttivo e dell'assemblea dei soci.	
	Il Presidente assume nell'interesse dell'associazione tutti i provvedimenti, ancorché,	
	ricadenti nella competenza del Consiglio direttivo nel caso ricorrano motivi d'urgenza	
	e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.	
	Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'associazione e gli	
	potranno essere delegati altresì eventuali poteri che il consiglio direttivo ritenga di	
	delegargli, anche di straordinaria amministrazione.	
	Per i casi d'indisponibilità ovvero d'assenza o di qualsiasi altro impedimento del	
	Presidente lo stesso è sostituito dal Vice-Presidente.	
	ORGANO DI CONTROLLO	
	Art 22. Organo di Controllo	
	L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti	
	previsti dalla Legge	
	I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile,	
	devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice	
	civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da	
	almeno uno dei componenti	
	L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto	
	dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza	
	21	

dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

–I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

PATRIMONIO E BILANCIO

Art 23. PATRIMONIO

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'associazione saranno a titolo esemplificativo costituite:

- dalle quote sociali annue stabilite dal Consiglio direttivo;

	– da eventuali proventi derivanti da attività associative;	
	– da ogni altro contributo, compresi donazioni, lasciti, rimborsi, altri proventi,	
	anche dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati, diano	
	per il raggiungimento dei fini dell'associazione;	
	– contributi di organismi internazionali;	
	– entrate derivanti da attività diverse o dalle raccolte fondi.	
	Il patrimonio sociale indivisibile è costituito da:	
	– beni mobili ed immobili;	
	– da sovvenzioni; donazioni, lasciti o successioni;	
	– da eventuali contributi straordinari;	
	– dagli avanzi di gestione.	
	Anche nel corso della vita dell'associazione i singoli associati non possono chiedere la	
	divisione delle risorse comuni.	
	I proventi delle attività, gli utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale	
	non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita	
	dell'organizzazione salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti per	
	legge, e pertanto saranno portati a nuovo, capitalizzati e utilizzati per lo svolgimento	
	delle attività istituzionali ed il raggiungimento dei fini perseguiti dalla associazione.	
	L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di	
	gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e	
	collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel	
	caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto	
	associativo	
	Art 24. – BILANCIO	
	Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno al termine del quale verrà	
	23	

	redatto il Bilancio consuntivo.	
	I bilanci sono predisposti dal Consiglio direttivo, con l'ausilio del Tesoriere, e	
	approvati dall'Assemblea dei soci.	
	Il bilancio consuntivo è approvato dall'assemblea generale ordinaria con voto palese	
	o con le maggioranze previste dallo Statuto.	
	L'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo deve tenersi entro 4 mesi dalla	
	chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico	
	nazionale del terzo settore.	
	Qualora obbligatorio per legge, l'associazione dovrà pubblicare annualmente e	
	tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o	
	corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai	
	dirigenti	
	Inoltre, l'associazione potrà, salvo obbligo di legge, redigere, depositare presso il	
	Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il	
	bilancio sociale	
	MODIFICHE STATUTARIE	
	Art 25. – MODIFICHE ALLO STATUTO	
	Questo statuto è modificabile dall'assemblea straordinaria secondo le norme previste	
	del presente statuto. Ogni modifica o aggiunta non potrà essere in contrasto con gli	
	scopi sociali, con il Codice del Terzo Settore e con la legge italiana	
	SCIoglimento	
	Art 26. – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE	
	Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio	
	occorre l'assemblea straordinaria dei soci validamente costituita secondo le norme	
	del presente statuto.	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione nomina uno o più	
	24	

	liquidatori.	
	Il patrimonio residuo è devoluto a seguito di delibera Assembleare e previo parere	
	positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da	
	quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti	
	del Terzo settore.	
	NORME FINALI	
	Art 27. LIBRI ASSOCIATIVI	
	L'associazione deve tenere i seguenti libri:	
	libro degli associati, tenuto a cura dal Comitato Direttivo;	
	registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere	
	trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dal Comitato	
	Direttivo;	
	libro delle adunanze e delle deliberazioni dal Comitato Direttivo, tenuto a cura dello	
	stesso organo;	
	il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura	
	dello stesso organo	
	Art 28. Dipendenti, collaboratori e volontari	
	Per il raggiungimento dei propri scopi sociali l'Associazione può avvalersi di personale	
	dipendente e/o autonomo o di altra natura nel rispetto delle disposizione di cui	
	all'art. 33 comma 1 e dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 ..	
	I rapporti tra l'Associazione ed i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dal	
	contratto collettivo di lavoro.	
	Inoltre, sempre per il raggiungimento dei propri scopi sociali, l'Associazione può	
	stipulare accordi professionali ovvero impiegare giovani in servizio civile.	
	L'Associazione favorisce la partecipazione alla vita associativa dei lavoratori, dei	
	25	

	collaboratori, dei volontari e dei giovani in servizio civile creando momenti di	
	confronto con volontari ed i soci.	
	I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite	
	dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a	
	disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.	
	La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini	
	di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai	
	beneficiari.	
	Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese	
	effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi	
	e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso	
	vietati rimborsi spese di tipo forfetario.	
	Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto	
	previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.	
	La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro	
	subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con	
	l'associazione.	
	L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi	
	allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso	
	i terzi.	
	Art 29. NORMA FINALE	
	Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali	
	Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto	
	previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in	
	quanto compatibile, dal Codice civile	
	26	

